

# Il Procedimento disciplinare

## L'AZIONE DISCIPLINARE

L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina istituito presso il Consiglio Provinciale, nei confronti del Consulente del Lavoro, del praticante consulente del lavoro e delle società tra professionisti (STP) iscritte all'Albo dei Consulenti del Lavoro competente e le cui procedure seguono un preciso iter regolamentato.

Il Consiglio di disciplina territoriale inizia il procedimento disciplinare verso i soggetti che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale:

- a) su segnalazione del Consiglio Provinciale, del Consiglio Nazionale;
- b) su richiesta del Pubblico Ministero;
- c) su richiesta di coloro che abbiano ricevuto pregiudizio dalla condotta dei soggetti suindicati;
- d) quando ha notizia di fatti disciplinarmente rilevanti.

In sintesi, l'azione disciplinare si sviluppa in queste fasi:

- Il C.D.T (ovvero il Consiglio di disciplina territoriale) dopo aver preventivamente esaminata la vicenda, affida la stessa ad un Collegio appositamente nominato.
- Ogni Collegio di disciplina (da non confondere con il CDT) è composto da tre membri, con funzioni di presidente, relatore e segretario. Il Collegio riceve la documentazione già disponibile ed adempie sia alla funzione di valutazione preliminare ed istruttoria che a quella giudicante. Il Collegio acquisisce le necessarie informazioni e sulla base di queste dispone l'audizione preliminare del professionista indagato, deliberando l'avvio del procedimento vero e proprio.
- Il procedimento disciplinare comporta la nuova audizione del professionista incolpato, formalmente convocato.
- Il Collegio di Disciplina conclude il procedimento in caso di colpa ed in base alla gravità commina:
  - a) il proscioglimento;
  - b) l'applicazione della sanzione disciplinare per i fatti addebitati.

## CONSEGUENZE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE – CARATTERE PUBBLICO DEL PROVVEDIMENTO

Il professionista colpevole deve tenere in debito conto le conseguenze a cui si espone e l'effetto che queste hanno sull'attività professionale.

Il Consiglio dell'Ordine raccomanda vivamente a tutti gli iscritti all'Albo di prendere chiara visione in particolare del Codice deontologico che pronuncia le regole di comportamento per assicurare l'affidabilità e credibilità della categoria e del singolo cdl verso i clienti, i colleghi e i cittadini.

Le sanzioni disciplinari sono pubbliche e vengono annotate sull'Albo e divulgate ai principali enti pubblici secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.